

**Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola**

[COM(2022) 140 final]

**e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE**

[COM(2022) 142 final — 2022/0095(COD)]

(2022/C 443/18)

Relatore: **Thomas WAGNSONNER**

Consultazione	Commissione europea, 16.5.2022 Parlamento europeo, 2.5.2022 Consiglio, 10.6.2022
Base giuridica	Articoli 192, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente
Adozione in sezione	30.6.2022
Adozione in sessione plenaria	14.7.2022
Sessione plenaria n.	571
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuiti)	205/1/4

## 1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore le proposte del piano d'azione per l'economia circolare e con il presente parere, in particolare, sostiene il percorso intrapreso per rendere i prodotti più sostenibili. Ritiene altresì necessario perseguire un approccio giuridico armonizzato. nel contempo, sottolinea che la proposta riguardante il nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile è ancora largamente indefinita a causa dell'elevato numero di atti delegati; Alla luce della necessità di ridurre il consumo di risorse e di proteggere il clima, il CESE propone inoltre un'attuazione più rapida e ambiziosa.

1.2. Il CESE sottolinea in particolare che il percorso di economia circolare può essere coronato dal successo soltanto se tutti gli operatori economici — produttori, consumatori, lavoratori — e le autorità sono adeguatamente coinvolti e informati. Ai fini di una corretta attuazione, è indispensabile prevedere norme corrispondenti chiare, adeguate e coerenti onde garantire che i prodotti sostenibili possano competere equamente.

1.3. Il CESE accoglie con favore i nuovi elementi del regolamento quali l'estensione dell'ambito di applicazione, i nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile (durabilità, riparabilità, riciclaggio, impatto ambientale, emissioni di CO<sub>2</sub> ecc.) nonché gli obblighi di informazione mediante il passaporto digitale dei prodotti e le etichette, sottolineando l'importanza di un'informazione corretta e adeguata, soprattutto per i consumatori.

1.4. Il CESE sostiene il divieto di distruggere le merci invendute, intese come merci nuove, restituite o riparabili. si compiace inoltre del fatto che il regolamento, unitamente al pacchetto sull'economia circolare, affronti problemi quali il greenwashing o l'obsolescenza;

1.5. Il forum sulla progettazione ecocompatibile è un organismo di supporto dotato di numerose competenze per l'attuazione. Tutti i portatori di interessi e i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, dovrebbero avere l'opportunità di contribuire con idee e suggerimenti per migliorare il processo;

1.6. Il CESE è consapevole delle sfide cui devono far fronte i produttori e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), e quindi dell'esigenza di evitare in ogni caso inutili oneri amministrativi. ravvisa inoltre l'opportunità di stabilire un nuovo standard «Made in Europe» con norme per i prodotti sostenibili;

1.7. Gli strumenti riguardanti la dichiarazione di conformità e l'autoregolamentazione offrono spazio alle iniziative imprenditoriali. Un controllo efficiente e coordinato tra gli Stati membri, con adeguate informazioni per i consumatori, rafforza la fiducia in merito a un passaggio efficace da un'economia lineare a un'economia circolare.

1.8. Il CESE prende atto con rammarico che il regolamento non copre la dimensione sociale. Un riferimento alla proposta della Commissione riguardante la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese non sembra sufficiente.

## 2. Contesto del parere

2.1. Il sistema economico lineare implica uno sfruttamento eccessivo delle risorse globali. Nel periodo intercorso tra le conferenze delle Nazioni Unite sul clima di Parigi e Glasgow, sono stati consumati oltre 500 miliardi di tonnellate di nuove risorse. La relazione sul divario di circolarità 2022 <sup>(1)</sup> evidenzia che, a livello globale, solo l'8,6 % di quanto è utilizzato viene successivamente riciclato o, viceversa, che esiste un divario di circolarità superiore al 90 %. L'economia circolare può apportare un contributo efficace alla riduzione del consumo di risorse.

2.2. In Europa è stata riconosciuta la necessità di preservare le risorse. La Commissione europea ha proposto il Green Deal, la strategia di crescita dell'UE per una società equa e prospera con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. La necessità di agire è resa ancora più urgente dai problemi della catena di approvvigionamento a seguito della pandemia e dell'invasione russa in Ucraina. Le imprese e i consumatori subiscono gli effetti della penuria di prodotti e dell'aumento dei prezzi in molti settori.

2.3. Nello specifico, a fine marzo 2022 la Commissione europea ha presentato le seguenti iniziative nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare:

- comunicazione della Commissione dal titolo «Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola»;
- proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili;
- piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica 2022-2024;
- strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari;
- proposta di revisione del regolamento sui prodotti da costruzione;
- proposta per coinvolgere i consumatori nella transizione verde.

2.4. Il presente parere esamina la comunicazione «Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola» [COM(2022) 140 final] e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE [COM(2022) 142 final — 2022/0095 (COD)].

2.5. La comunicazione evidenzia la necessità di ripensare il modello economico lineare prevalente e di intraprendere passi verso un'economia circolare. Un approccio armonizzato a livello europeo rafforza la competitività, crea posti di lavoro e offre prodotti sostenibili ai consumatori. A tal fine è necessario un nuovo approccio alla fabbricazione dei prodotti che vada oltre gli attuali requisiti minimi (REACH, etichettatura energetica, imballaggio ecc.).

---

<sup>(1)</sup> Circle Economy: The Circularity Gap Report 2022, Piattaforma per l'accelerazione dell'economia circolare (PACE).

2.6. L'ambito di applicazione del nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile verrà esteso enormemente e contribuirà alla conservazione delle risorse e all'efficienza energetica con le sue iniziative settoriali per i prodotti tessili, i prodotti da costruzione ecc. In particolare, i nuovi contenuti per migliorare la durata di vita del prodotto (durabilità, riparabilità, migliore riciclaggio ecc.) e una migliore informazione sul prodotto mediante il passaporto digitale dei prodotti impongono alle imprese di presentare in modo trasparente le qualità e l'impatto sul ciclo di vita dei loro prodotti. I consumatori hanno l'opportunità di confrontare e quindi valutare i prodotti che soddisfano i requisiti di sostenibilità europei.

2.7. I requisiti di prodotto previsti dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile sono integrati da ulteriori misure di accompagnamento. La posizione e la fiducia dei consumatori sono rafforzate da informazioni obbligatorie sul prodotto e sui benefici ambientali, nonché da informazioni riguardanti la riparazione, la durabilità e il divieto di «greenwashing». I controlli sui prodotti da parte delle autorità pubbliche e il monitoraggio trasparente della conformità ai criteri per i prodotti offrono la certezza di scegliere tra prodotti di alta qualità e garantiscono in tal modo condizioni di parità per gli operatori economici.

### 3. Osservazioni generali

3.1. Il CESE esprime la propria approvazione di massima in relazione agli obiettivi dell'economia circolare e dell'iniziativa per i prodotti sostenibili, poiché sostenibilità significa in tale contesto coniugare aspetti ecologici, economici e sociali. Ciò vuol dire che tutti gli operatori economici devono soddisfare requisiti nuovi e impegnativi. Le imprese sono tenute a orientare la loro produzione e la progettazione dei prodotti verso la sostenibilità e a fornire informazioni al riguardo. I consumatori devono essere consapevoli di ciò e prendere la decisione «giusta» in modo responsabile sulla base delle informazioni. In tale contesto appare necessario condurre adeguate campagne di informazione ai fini della sensibilizzazione. È necessario un controllo efficace per garantire che gli obiettivi siano raggiunti e non aggirati, poiché ciò danneggerebbe la posizione dell'Europa e incoraggerebbe lo «scetticismo verde». L'obiettivo è piuttosto creare posti di lavoro di qualità, garantire uno sviluppo migliore, adottare un approccio olistico e assicurare che consumatori e clienti siano adeguatamente informati.

3.2. Il regolamento e l'economia circolare stabiliscono nuovi standard. Affinché i presenti orientamenti siano accettati, siano attuati e conducano alla realizzazione di un processo economico circolare, è necessario coinvolgere gli operatori economici — consumatori, produttori, imprenditori, sindacati, istituti di ricerca — in modo efficace e proattivo. Sarà a tale riguardo utile fornire informazioni pertinenti sulle opportunità offerte e sugli obiettivi da raggiungere e coinvolgere tempestivamente i portatori di interessi.

3.3. Il CESE sostiene l'approccio armonizzato del regolamento e degli atti delegati, volto ad evitare la frammentazione e ad affrontare le specificità dei prodotti, la convenienza per i consumatori e la concorrenza. I prodotti sostenibili rappresentano un'opportunità europea per le imprese, l'innovazione e l'occupazione, tenendo conto al contempo dei desideri dei consumatori per quanto riguarda l'impatto ambientale e una durata di vita lunga.

3.4. L'estensione dell'ambito di applicazione a più prodotti e l'introduzione di requisiti più stringenti sono accolti con favore. Il CESE rileva che per le imprese di produzione si prospettano novità, ad esempio con il passaporto digitale dei prodotti, le norme sui beni invenduti e le norme specifiche per i prodotti, ma osserva che ciò è necessario per realizzare l'economia circolare. Nel contempo, viene in tal modo stabilito un nuovo standard «Made in Europe». Vengono altresì create opportunità per l'economia nell'ambito della progettazione, dello smaltimento e della riparazione.

3.5. Il CESE sottolinea che occorre garantire la coerenza di tutti i settori giuridici interessati, compresa la coerenza nell'ambito del piano d'azione in termini di tempi e contenuti, in modo da non ridurre l'efficacia a causa della segmentazione della normativa e della diversa gestione negli Stati membri. Tuttavia è altrettanto importante prestare attenzione alla coerenza con altri importanti ambiti giuridici complementari, come la direttiva della Commissione europea sul dovere di diligenza delle imprese presentata di recente, le legislazioni sui rifiuti importanti per il riciclaggio, compresi i provvedimenti per l'esportazione, il regolamento sulla vigilanza del mercato ecc.

3.6. Il CESE riconosce la necessità di adottare atti delegati e, poiché ciò lascia spazio a incertezza su molti aspetti, chiede alla Commissione europea, a titolo integrativo, un piano di lavoro più dettagliato. Ciò al fine di garantire che molti prodotti siano coperti da atti delegati; occorrerà inoltre coinvolgere in una fase precoce le organizzazioni della società civile e i sindacati.

3.7. Il CESE osserva che il regolamento sulla progettazione ecocompatibile rappresenta un'iniziativa legislativa molto complessa che comporterà un cambiamento nel modello economico. È pertanto essenziale garantire un'attuazione rapida ma adeguata dei contenuti. È quindi necessario disporre di risorse sufficienti a livello del personale per l'attuazione degli atti delegati. Poiché anche i consumatori, le aziende, i riparatori e le autorità di controllo devono soddisfare nuovi requisiti, è considerato altrettanto necessario coinvolgere adeguatamente tutti gli operatori economici nel processo d'informazione.

3.8. Le istituzioni pubbliche dovrebbero essere precursori degli appalti verdi nelle loro procedure d'appalto pubblico. Tuttavia, un effetto di rafforzamento potrebbe essere ottenuto anche ponendo gli appalti pubblici verdi come condizione negli orientamenti per il finanziamento di sussidi o sovvenzioni, come ad esempio i vari programmi di investimento dell'UE per le imprese o per terzi.

3.9. Il CESE osserva che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero comportare vantaggi per i consumatori, e che tali vantaggi siano chiari e facilmente riconoscibili. I più ampi requisiti previsti dal nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile possono aumentare il costo di acquisto dei prodotti, ma tale aumento è compensato dai risparmi sui costi ottenuti in virtù di migliori prestazioni, durabilità, possibilità di upgrading e riparabilità, nonché di un maggiore valore alla fine del ciclo di vita. È possibile risparmiare energia e denaro utilizzando dispositivi più efficienti sotto il profilo energetico. Inoltre, i prodotti durevoli sono più economici. Con la nuova proposta di direttiva i consumatori potrebbero risparmiare in media 285 EUR<sup>(2)</sup> all'anno. Il regolamento pone l'accento sull'accessibilità economica, che dovrebbe tenere conto del variare dei bilanci familiari, in modo che la progettazione ecocompatibile non diventi esclusiva. È pertanto ancora più importante fornire sostegno finanziario ai consumatori per il primo acquisto e la riparazione di prodotti sostenibili.

### 3.10. Aspetti ecologici

3.10.1. La progettazione ecocompatibile è alla base del pensiero circolare, che il CESE considera particolarmente importante per

- la legislazione e le misure di controllo: l'allentamento o le eccezioni negli atti delegati o nell'impegno volontario, così come le possibilità di elusione e i controlli lacunosi, sarebbero in contraddizione con gli obiettivi. I requisiti in materia di progettazione ecocompatibile, prestazioni e informazione, compresi i parametri dei prodotti, devono essere coerenti e rigorosi;
- le imprese, che già durante la fase di progettazione dovrebbero pensare all'impatto ambientale durante il ciclo di vita, all'uso prolungato del prodotto, alla facilità di manutenzione e riparazione o al prodotto successivo che ne può derivare. Anche la standardizzazione dei prodotti dovrebbe essere presa nuovamente in considerazione. Tra gli esempi figurano le diverse dimensioni degli pneumatici o dei cavi di ricarica;
- i consumatori, che al momento di prendere una decisione di acquisto dovrebbero ricevere le informazioni essenziali sull'impatto ambientale, la vita utile, la riparazione, il successivo utilizzo e lo smaltimento.

3.10.2. Dopo l'utilizzo prolungato e il riutilizzo, il riciclaggio è l'elemento successivo del regolamento legato al risparmio delle risorse. L'obiettivo è quello di aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, migliorare la riciclabilità dei prodotti e il valore dei settori del riciclaggio e della riparazione. Il CESE sostiene tale obiettivo, ma sottolinea che vi sono ancora alcuni ostacoli tecnici, giuridici e concettuali da superare.

---

(<sup>2</sup>) [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about\\_it#Energysavings](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_it#Energysavings)

Pensare in termini di ciclo dei materiali evidenzia l'enorme bisogno di cambiamento. A titolo esemplificativo, tassi di riciclaggio più elevati dovrebbero andare di pari passo con quote minime di riciclaggio, la riciclabilità teorica dei prodotti <sup>(3)</sup> dovrebbe corrispondere alle possibilità tecniche di riciclaggio e all'attuazione pratica delle misure di riciclaggio, o ancora, nel settore delle materie plastiche, sono necessari numerosi cambiamenti in termini di progettazione e produzione, senza scordare che le materie prime secondarie non sono trattate allo stesso modo delle materie prime primarie <sup>(4)</sup>.

Il riciclaggio rappresenta anche un'opportunità per l'Europa: ad esempio, i minerali metalliferi di alta qualità vengono importati come materie prime o prodotti e dopo l'uso vengono smaltiti quasi «gratuitamente» o spediti in tutto il mondo. Tale aspetto riguarda in particolare le automobili e i rifiuti elettronici, che dovrebbero essere considerati beni potenzialmente riciclabili e trattati come tali. Lo smantellamento, il trattamento e il riciclaggio sono vantaggiosi per il clima, ma creano anche un notevole valore aggiunto e posti di lavoro <sup>(5)</sup>. In tal senso, è anche fondamentale tenere in considerazione l'equilibrio economico, ecologico e sociale.

3.10.3. Il CESE accoglie con favore la proposta di adottare misure in materia di prodotti invenduti, e osserva che in questo campo si può applicare un approccio più ambizioso. La distruzione di prodotti intatti, compresi i prodotti nuovi, restituiti o riparabili, non è auspicabile dal punto di vista della società in quanto rappresenta uno spreco di risorse. Il CESE ritiene che la proposta della Commissione di obbligare le imprese soltanto a fornire la documentazione in una prima fase e di esonerare le PMI da questo obbligo non sia abbastanza ambiziosa. La possibilità di ottenere misure più incisive mediante atti giuridici delegati solleva dubbi sull'effettivo perseguimento degli obiettivi. Il CESE è favorevole a vietare la distruzione dei prodotti invenduti, ad eccezione dei prodotti pericolosi. Inoltre, alle aziende e alle piattaforme di vendita al dettaglio dovrebbe essere chiesto di studiare pratiche commerciali che riducano significativamente il numero di resi dei prodotti e le scorte invendute. I consumatori dovrebbero inoltre essere informati dell'impatto ambientale dei beni restituiti.

### 3.11. Aspetti economici

3.11.1. Il CESE sottolinea che la proposta di regolamento deve essere accolta in linea di principio con favore dal punto di vista delle PMI, ma suscita anche un certo scetticismo. Le PMI hanno a disposizione soltanto risorse (umane) limitate. In particolare, le misure di sostegno menzionate nel regolamento dovrebbero essere adeguate alle necessità e alle esigenze delle PMI. Inoltre, appaiono evidenti le difficoltà di accesso delle PMI agli appalti pubblici previsti. Occorre pertanto cercare soluzioni in modo che possano partecipare alle relative procedure. Infine, dal punto di vista delle PMI, è necessaria una garanzia della complementarità tra il regolamento sui prodotti sostenibili e le norme specifiche per prodotto, in modo da evitare duplicazioni dei costi e degli oneri burocratici.

3.11.2. I riparatori rivestono un ruolo fondamentale per la lunga durata del prodotto. È di conseguenza opportuno sostenere i fornitori di servizi di riparazione, le imprese socioeconomiche di riutilizzo e le iniziative di riparazione della società civile o locali, affinché possano svolgere il proprio ruolo in tale modello di economia circolare. In Germania e Austria, ad esempio, per le iniziative di riparazione si è rivelato utile stipulare un'assicurazione per le riparazioni che allo stesso tempo le legittima.

3.12. La comunicazione menziona nuovi modelli d'impresa circolari <sup>(6)</sup> quale strumento importante. Tali modelli devono essere attraenti, interessanti e proattivi per le aziende e i consumatori, e garantire condizioni di lavoro adeguate. Nella pratica esistono modelli del genere, come l'economia della condivisione, il prodotto come servizio, il «pay per use» ecc. Il CESE propone di adattare le piattaforme delle migliori pratiche esistenti alle sfide attuali dell'economia circolare, incoraggiando la loro utilizzazione. Tra gli esempi attualmente elencati vi sono il carosello edilizio, attraverso il quale i materiali vengono offerti a nuovi utenti in caso di demolizione o trasformazione, o le reti di riparazione, attraverso le quali consumatori e riparatori possono incontrarsi. Tuttavia, numerose banche dati mancano di attrattiva per i fornitori e gli utenti.

<sup>(3)</sup> Pomberger, R. (2020). *Über theoretische, praktische und reale Recyclingfähigkeit* (Riciclabilità teorica, pratica e reale) (<https://doi.org/10.1007/s00506-020-00721-5>, <https://doi.org/10.1007/s00506-019-00648-6>).

<sup>(4)</sup> Comunicazione — Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, COM(2018) 28 final.

<sup>(5)</sup> GU C 220 del 9.6.2021, pag. 118.

<sup>(6)</sup> Cfr. INT/778 «L'innovazione come motore di nuovi modelli economici» (parere esplorativo) GU C 303 del 19.8.2016, pag. 28.

3.13. Il CESE richiama l'attenzione sulla necessità di sensibilizzare i consumatori in merito all'azione sostenibile e di utilizzare i prodotti fino alla loro fine vita. Studi scientifici <sup>(7)</sup> evidenziano che i prodotti funzionanti ma non più utilizzati (ad esempio computer portatili, telefoni cellulari, tostapane ecc.) vengono accumulati nelle case fino a sei anni. Sono quindi necessari incentivi adeguati affinché i consumatori mantengano i prodotti inutilizzati nel ciclo di utilizzo.

#### 3.14. Aspetti sociali

3.14.1. Il CESE prende atto con rammarico che il regolamento non copre la dimensione sociale. Un riferimento alla proposta della Commissione riguardante la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese <sup>(8)</sup> non sembra sufficiente poiché detta direttiva attribuisce chiaramente la priorità a un approccio procedurale per quanto riguarda le catene globali del valore e le questioni sociali specifiche del prodotto potrebbero non essere sufficientemente trattate. Il CESE sottolinea espressamente che, dal punto di vista della sostenibilità, tutte e tre le dimensioni, ossia la sostenibilità economica, sociale e ambientale, devono sempre essere trattate congiuntamente, e suggerisce pertanto alla Commissione di riesaminare il regolamento in relazione all'utilità di includere anche gli aspetti sociali specifici del prodotto.

3.14.2. Il CESE osserva che i posti di lavoro verdi non sono automaticamente sostenibili se non si tiene conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per ragioni di concorrenza è in particolare necessario garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro.

3.14.3. Un progetto delle parti sociali europee <sup>(9)</sup> ha esaminato l'impatto dell'economia circolare sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro. La transizione verso un'economia circolare potrebbe creare tra 250 000 e 700 000 posti di lavoro entro il 2030. Gli effetti per settore e regione sono estremamente eterogenei. I settori dei rifiuti e delle riparazioni trarranno vantaggi in misura superiore alla media, mentre i settori minerario e chimico ne risentiranno negativamente. Sarà inoltre necessaria una forza lavoro ben istruita (ad es. per la gestione dei rifiuti). In generale, è importante garantire che siano disponibili posti di lavoro di qualità e che siano corrisposti salari dignitosi. Il CESE si rammarica che la Commissione attualmente non preveda un dialogo sociale che tenga conto delle conseguenze per i lavoratori associate alla transizione verso un'economia circolare.

### 4. Osservazioni particolari

#### 4.1. Informazioni nel passaporto digitale dei prodotti, etichette e marchio di qualità ecologica

4.1.1. Il CESE accoglie con favore l'accesso a informazioni complete sul prodotto mediante il passaporto digitale dei prodotti. Le informazioni dovrebbero essere mirate e di facile utilizzo da parte di tutti gli attori lungo la filiera. Il contenuto è destinato a costituire la base per le decisioni dei consumatori, orientate all'economia circolare, riguardanti l'acquisto, il riutilizzo, la riparazione e lo smaltimento. Tali informazioni includono il tenore di CO<sub>2</sub> del prodotto, la percentuale di terre rare, i componenti pericolosi, i materiali non riciclabili, l'elenco delle parti riparabili nonché la loro disponibilità o, in caso di software, la compatibilità e i costi. La possibilità di includere nel passaporto digitale dei prodotti informazioni su altri aspetti riguardanti la sostenibilità è accolta con favore <sup>(10)</sup>. Il CESE propone di integrare il passaporto digitale dei prodotti con un indice di riparazione, contenente informazioni sulla riparabilità, in particolare dei componenti importanti soggetti a usura, sul prezzo dei pezzi di ricambio e sulla loro disponibilità nel tempo, nonché informazioni sulle condizioni di lavoro in cui sono stati realizzati i prodotti. Le informazioni essenziali, come la garanzia o il tenore di carbonio del prodotto, dovrebbero essere messe a disposizione dei consumatori anche in forma fisica.

Il passaporto digitale dei prodotti non dovrebbe rappresentare uno strumento che impone alle imprese di impegnare ulteriori risorse (raccolta dei dati), ma un ausilio per integrare i sistemi esistenti. Tuttavia, l'obbligo di fornire dati sempre più trasparenti, ma nel contempo sensibili, potrebbe anche richiedere una revisione della coerenza del processo decisionale in materia di diritti di proprietà intellettuale.

#### 4.1.2. Etichette

Le etichette devono fornire ai consumatori informazioni sul prodotto, che devono ancora essere definite negli atti delegati. Il CESE pone l'accento sulla comunicazione corretta, visibile e chiara delle informazioni ai clienti, con dati essenziali sull'impatto climatico, sul contenuto e la composizione, sul rispetto delle norme in materia di lavoro, sulla durabilità e riparabilità dei prodotti.

<sup>(7)</sup> Consultazione pubblica, NAT/851, presentazione di Gudrun Obersteiner, 29 aprile 2022.

<sup>(8)</sup> COM(2022) 71 final.

<sup>(9)</sup> <https://www.etuc.org/en/publication/european-social-partners-project-circular-economy-and-world-work-0>

<sup>(10)</sup> COM(2022) 142 final — 2022/0095 (COD), pagina 29, punto 26.

#### 4.1.3. Marchio di qualità ecologica

Molti prodotti e servizi sono certificati con il marchio europeo di qualità ecologica sulla base di un parere di esperti. L'obiettivo è rendere più facile per i consumatori verificare la compatibilità ambientale, la durabilità e l'alta qualità, e consentire il confronto con gli altri prodotti e servizi. Tuttavia, i requisiti per il marchio di qualità ecologica possono tutt'al più integrare e non sostituire la legislazione sui prodotti basata sul regolamento sulla progettazione ecocompatibile, mentre l'esame da parte delle autorità ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile deve riguardare anche le informazioni sui marchi di qualità ecologica.

#### 4.2. Mercati online

È importante creare condizioni di parità per tutti gli operatori economici e pertanto le disposizioni in materia di responsabilità dovrebbero applicarsi in particolare ai mercati online se nessun altro attore della catena di approvvigionamento adotta misure contro un prodotto non conforme<sup>(1)</sup>.

4.3. La vigilanza del mercato (controlli, divieti, sanzioni pecuniarie) è delegata agli Stati membri e la pubblicazione delle infrazioni avviene sull'ICSMS (Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato), un sistema europeo di comunicazione e informazione per i prodotti ritenuti non conformi o pericolosi. Il CESE sostiene la proposta di estendere e migliorare la vigilanza del mercato, poiché il 10-25 % dei prodotti esaminati non è conforme alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile<sup>(12)</sup>. Per consentire agli Stati membri di svolgere i loro compiti, la vigilanza del mercato deve essere dotata di risorse confacenti. Per quanto riguarda le violazioni, sarebbe necessario garantire, in particolare, che le autorità di vigilanza del mercato diano il giusto seguito alla notifica della non conformità dei prodotti. Vi sono purtroppo esempi negativi ricorrenti di elusione della valutazione di conformità, come è accaduto di recente con le mascherine di protezione contro la COVID-19. Le autorità dovrebbero sempre effettuare controlli a campione. Dovrebbero essere coinvolte anche le organizzazioni dei consumatori, in qualità di informatori competenti in materia di violazioni. Ciò produrrebbe effetti rapidi ed efficaci, in aggiunta alla direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Per un'efficace vigilanza del mercato in tutti gli Stati membri occorre che la Commissione europea svolga un ruolo molto attivo in questo settore, in modo che per tutte le imprese dello Spazio economico europeo vigano le stesse condizioni di concorrenza, grazie a un pari livello di controllo. Si richiama inoltre l'attenzione sul potenziale di miglioramento della gestione della homepage dell'ICSMS e delle informazioni che vi sono contenute.

4.4. Il forum sulla progettazione ecocompatibile e il coinvolgimento di tutte le parti interessate in questo processo sono da accogliere con favore, ma occorre rivolgere l'attenzione al funzionamento efficace, alle responsabilità, alle competenze e alle risorse per tali compiti. Ad esempio, la valutazione delle misure di autoregolamentazione non può essere effettuata dal forum; si tratta di un compito che compete all'autorità pubblica o alla Commissione europea.

4.5. L'autoregolamentazione come strumento alternativo a un atto delegato per un gruppo di prodotti dovrebbe costituire un'eccezione. Ove questa venga applicata, i suoi criteri di chiarezza, copertura del mercato e qualità dovrebbero essere simili a quelli che caratterizzano gli atti delegati.

4.6. Il CESE desidera menzionare specificamente la «Piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare»<sup>(13)</sup> nel contesto di questo tema. Avviata congiuntamente dal CESE e dalla Commissione europea nel marzo 2017, l'iniziativa sostiene nuovi partenariati e l'ulteriore sviluppo di soluzioni di economia circolare in tutta Europa. L'obiettivo è anche quello di evidenziare l'importante contributo che l'economia circolare può dare all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Bruxelles, 14 luglio 2022

La presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Christa SCHWENG

(1) Nota: INT/957 «Direttiva sulla sicurezza dei prodotti/revisione» (GU C 105 del 4.3.2022, pag. 99) — Il documento affronta importanti aspetti della sicurezza dei prodotti.

(12) J. Bürger/G. J. Bürger/G. Paulinger, Arbeiterkammer Wien (2022) <https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:at-akwg-5230098>, pag. 88.

(13) <https://circulareconomy.europa.eu/platform/>